

Spett.le  
PROVINCIA DI SONDRIO  
Settore Pianif. Territoriale, Energia e Cave  
Servizio Cave  
Alla c.a. del Dirigente  
dott. Italo Rizzi  
Via XXV Aprile, 22  
23100 SONDRIO

**OGGETTO: Osservazioni alla seduta intermedia della conferenza di VAS  
dell'aggiornamento del Piano Cave – Settore Inerti – della Provincia di  
Sondrio del 16 ottobre 2014**

Il sottoscritto sig. POLINELLI Edj - indirizzo PEC [edj.polinelli@pec.commercialisti.it](mailto:edj.polinelli@pec.commercialisti.it) -, residente a Bianzone in via Polinelli n. 3 (CAP 23030 – Provincia di Sondrio – Italia), e nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del “Comitato per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del Piano di Bianzone”,

**visto**

l'avviso di convocazione della seduta intermedia della conferenza di VAS dell'aggiornamento del Piano Cave – Settore Inerti – della Provincia di Sondrio con l'invito a presentare osservazioni, suggerimento e proposte datato 06/10/2014 a firma del Dirigente Italo Rizzi, ricevuto dal sottoscritto via PEC;

**premesso**

che il Comitato partecipa all'intero procedimento quale **soggetto portatore di interesse**,

**considerato che**

che le osservazioni presentate in sede di prima conferenza di VAS, in questa sede integralmente confermate, hanno trovato riscontro e conferma in specifiche deliberazioni del Consiglio Regionale della Lombardia, e più specificatamente:

1- la richiesta riportata nelle conclusioni del punto 1 « *Il Comitato chiede l'immediato avvio del procedimento per il nuovo piano cave, visto che la Regione considera il piano cave vigente di “imminente scadenza”, azzerandolo in quanto “non in grado di garantire un adeguato livello di tutela ambientale”* ».

Con deliberazione 1 ottobre 2014 – n. X/478 pubblicata sul BURL - serie ord. n. 41 del 8.10.14, intitolata *Ordine del giorno concernente attività estrattive di cava: nuova normativa per la disciplina della coltivazione della coltivazione di sostanze minerali di cava*, il Consiglio Regionale della Lombardia impegna il Presidente e la Giunta Regionale a prevedere entro la fine dell'anno un percorso partecipativo per definire i contenuti di un nuovo progetto di legge per la regolamentazione delle attività di escavazione in Lombardia in sostituzione della l.r. 14/98 e successive modifiche, evidentemente considerando la 14/98 del tutto obsoleta.

2- la richiesta riportata al p. 3 *“E’ necessaria l’immediata sospensione dei procedimenti amministrativi non ancora sfociati nel rilascio dell’autorizzazione/concessione all’attività estrattiva, in attesa che venga posto rimedio alla carenza della Valutazione Ambientale Strategica del vigente Piano Cave provinciale”*.

Con deliberazione 1 ottobre 2014 – n. X/479 il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 27 del 1° ottobre 2014 pubblicata sul BURL del 1° ottobre 2014 ed entrata in vigore il giorno successivo intitolata *Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell’Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava*, decidendo di sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla presa d’atto, anche da parte della Provincia di Sondrio, del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS. La finalità della legge (art. 1, comma 2) è quella di superare la procedura di infrazione comunitaria aperta dalla Commissione Europea in quanto il piano cave della Provincia di Sondrio è stato approvato senza essere stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla Direttiva 2001/42/CE. (ALL. 2).

Le deliberazioni sopra riportate, approvate di seguito nello stesso giorno, devono essere evidentemente considerate nel loro combinato disposto: entrambe si prefiggono gli stessi obiettivi di fondo e si rafforzano a vicenda.

#### **rilevato**

che, per quanto riguarda l’Ambito Estrattivo identificato come B8 – ATEg71 ubicato in Comune di Bianzone, località Ranée nulla è ancora cambiato rispetto a quanto risulta dall’All. A – schede delle proposte di variante degli Ambiti del Piano vigente - e dal documento di scooping datato giugno 2014, non essendo prevista alcuna modifica dell’ambito, ma solo un aggiornamento formale e un adeguamento alla normativa vigente della scheda tecnica, pur prevedendo un supplemento di istruttoria;

tutto quanto sopra premesso e rilevato, formula le seguenti

### **OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E PROPOSTE**

- 1- le cave non ancora autorizzate, le previsioni di nuove cave e gli ampliamenti di quelle esistenti devono essere valutate sulla base della nuova legge sulle attività di escavazione che la Regione si appresta ad emanare.

Con deliberazione 1 ottobre 2014 – n. X/478 intitolata *Ordine del giorno concernente attività estrattive di cava: nuova normativa per la disciplina della coltivazione della coltivazione di sostanze minerali di cava*, il Consiglio Regionale della Lombardia impegna il Presidente e la Giunta Regionale a prevedere entro la fine dell’anno un percorso partecipativo per definire i contenuti di un nuovo progetto di legge per la regolamentazione delle attività di escavazione in Lombardia in sostituzione della l.r. 14/98 e successive modifiche. (ALL. 1).

L’aggiornamento del piano cave provinciale, nella parte in cui interviene con la previsione di nuove cave e ampliamenti di quelle esistenti sulla base di una legge obsoleta che ha già fatto troppi danni, particolarmente in Lombardia, a questo punto cozza evidentemente con il deliberato del Consiglio regionale.

Il piano cave ha validità massimo decennale ed è ormai prossimo alla scadenza. La Regione Lombardia lo ha definito in « imminente scadenza » già con la nota datata 31 luglio 2013 a firma del Dirigente della Direzione Generale Ambiente dott. Angelo Elefanti, (All. 2)



indirizzata all'Avvocatura della Regione e successivamente inoltrata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Politiche Europee.

Non paiono esservi fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli già determinati relativi all'approvvigionamento di inerti, dato il calo della domanda, e, comunque, la disponibilità delle cave di riserva; in ogni caso, in ambito provinciale, la quantità di sabbia e ghiaia necessarie al fabbisogno delle opere pubbliche e dell'edilizia privata sarebbe comunque ampiamente garantita dalla rimozione del materiale litoide presente nell'alveo del fiume Adda, la cui pulizia sarebbe al contempo funzionale alla messa in sicurezza del territorio e alla sua rinaturalizzazione.

L'Ordine degli Ingegneri, nelle proprie osservazioni, ha ben evidenziato l'urgenza di un piano di gestione dei sedimenti in alveo e stigmatizzato l'attuale pratica di sacrificare appezzamenti di pregiato terreno agricolo di fondovalle ai fini estrattivi. Anche A2A ha rimarcato il problema dei sedimenti in alveo.

**Il Comitato chiede, di conseguenza che le cave non ancora autorizzate, le previsioni di nuove cave e gli ampliamenti di quelle esistenti siano valutate sulla base della nuova legge sulle attività di escavazione che la Regione si appresta ad emanare, in ossequio a quanto deciso dal Consiglio Regionale.**

2- La sospensione dei procedimenti amministrativi non ancora sfociati nel rilascio dell'autorizzazione/concessione all'attività estrattiva fino alla presa d'atto del rapporto ambientale elaborato nel procedimento di VAS

Già con lettera datata 9 giugno 2014 il Comitato ha fatto presente alla Commissione Europea che la sostanziale osservanza delle norme comunitarie in tema di VAS impone che, nel caso di specie, vengano assunte le misure necessarie per la salvaguardia degli interessi ambientali, nell'attesa che il Piano Cave della provincia di Sondrio venga modificato/aggiornato e venga effettuata la procedura di VAS per l'intero Piano Cave, specificando che il Comitato ritiene che l'effettiva osservanza delle norme comunitarie imponga alle amministrazioni nazionali preposte di assumere le misure occorrenti perché venga perlomeno sospeso il rilascio dei titoli autorizzativi all'escavazione nell'ambito del Piano Cave mancante di VAS fino a che la verifica della sua compatibilità ambientale non sia definitivamente accertata.

La L.R. n. 27 del 1° ottobre 2014 pubblicata sul BURL del 1° ottobre 2014 ed entrata in vigore il giorno successivo intitolata *Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava*, confermando pienamente il punto di vista del comitato ha sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla presa d'atto, anche da parte della Provincia di Sondrio, del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS.

La finalità della legge (art. 1, comma 2) è quella di superare la procedura di infrazione comunitaria aperta dalla Commissione Europea, in quanto il piano cave della Provincia di Sondrio è stato approvato senza essere stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla Direttiva 2001/42/CE.

Come dichiarato dall'Assessore regionale all'Ambiente, sign.a Terzi, che ha chiesto la collaborazione di tutti, in primis delle Province coinvolte, « *la tutela del territorio e la salvaguardia dell'ambiente sono i due pilastri alla base del provvedimento; ...si va a garantire l'efficacia dei provvedimenti di VAS ex post sui piani cave attualmente in corso a seguito del pre-contenzioso con l'Unione Europea derivante dalla mancata sottoposizione alla procedura di VAS di alcuni piani cave provinciali* »



Il comitato ha invece verificato che l'Albo Pretorio della Provincia di Sondrio riporta la determina dell'Ufficio Cave n. 989 del 02/10/2014 a firma del dirigente dott. Rizzi Italo che autorizza la cava di Calcarola in comune di Teglio, proprio sulla sponda dell'Adda di fronte ai prati del Ranèe. (ALL. 3).

Il comitato prende atto che la Provincia ha rilasciato l'autorizzazione a cavare proprio mentre è in fase di avanzata elaborazione la procedura di VAS "postuma", cioè un percorso amministrativo, in grado di assicurare l'osservanza della Direttiva 2001/42/CE, che la Regione ha imposto alla Provincia per cercare di evitare la procedura di infrazione comunitaria, tanto che è già stata convocata per il prossimo 16 ottobre la conferenza intermedia di valutazione. E' evidente che nel frattempo dovevano essere assunte tutte le misure per la salvaguardia dell'ambiente nelle aree non ancora cavate (nel tratto tra Tirano e Sondrio Ranèe, Calcarola e Valgella, le ultime grandi aree di elevato pregio agricolo, paesistico e ambientale del fondovalle) dato che nelle aree già cavate la VAS "postuma" non potrà che prendere atto della situazione esistente.

L'autorizzazione è stata rilasciata malgrado il parere contrario della Commissione Paesaggio e la richiesta di stralcio presentata dal Comune di Teglio in sede di prima conferenza di VAS lo scorso 21 luglio, "in quanto si trova in prossimità di un'area RER, area che è stata recentemente interessata da interventi dei sistemi verdi da parte della Provincia ed è attualmente in corso un intervento, in collaborazione con la Comunità Montana Valtellina di Tirano, per l'estensione e la fruizione della stessa legata anche alla navigazione delle canoe sul fiume Adda".

La cava di Calcarola presenta forti criticità ambientali, evidenziate proprio dalla Provincia nel documento di VAS, che riguardano:

- elementi della rete ecologica, per la sovrapposizione con il corridoio regionale primario RER, con aree di naturalità fluviale del PTCP e con il varco di connessione tra opposti versanti;
- vicinanza con il fiume Adda, che impone a tutta l'area il vincolo paesistico stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- potenziali effetti cumulativi, per la distanza dalla cava del Ranèe di circa 850 ml e la vicinanza con altre due aree di cava;

tanto che lo stesso documento di VAS prevede un supplemento di valutazione (studio di incidenza).

Infine la ciclabile di fondovalle lungo il Sentiero Valtellina, dove è appena stato inaugurato il servizio di noleggio biciclette promosso dalla Provincia, coordinato dalla Fondazione di Sviluppo Locale e cofinanziato da Fondazione Cariplo, è vicinissima al lato sud della cava, mentre sul lato nord, verso l'Adda, è previsto il Centro per la Canoa a cui si riferisce il comune di Teglio (ALL. 4), ma di tutto questo non vi è traccia nei documenti della Provincia.

La Provincia ha concesso l'autorizzazione dopo poco più di un mese dalla domanda, mentre il tempo a disposizione in base alla legge regionale 14/98 è di 90 giorni. Con l'entrata in vigore della sospensione decisa dal Consiglio regionale l'autorizzazione avrebbe potuto essere comunque rilasciata, ma solo dopo aver verificato la compatibilità con le previsioni del rapporto ambientale. E' evidente, al contrario, che il rilascio del titolo autorizzativo senza la verifica della compatibilità ambientale comporta una VAS "a babbo morto" e una sostanziale infrazione delle norme comunitarie.

La L.R. 27/2014 è entrata in vigore il gg. successivo alla pubblicazione sul BURL, che è del 1° ottobre, e quindi il 2 ottobre. La determina di autorizzazione di Calcarola riporta la data del 2 ottobre, quindi, sembrerebbe, a sospensione già in vigore.

**Il Comitato chiede che le considerazioni sopra indicate siano opportunamente valutate all'interno della procedura di revisione, prevedendo l'annullamento dell'atto in autotutela. In mancanza, il Comitato intende denunciare alla Commissione e al Parlamento Europeo la nuova infrazione della Direttiva 2001/42/CE da parte della Provincia di Sondrio e si augura che la Regione voglia intervenire con decisione a tutela degli interessi dell'ambiente e della collettività tutta.**

3-La Revisione del Piano Cave non considera le specificità della piana del Ranèe e non prevede di conseguenza lo stralcio dell'ambito B8.ATEg71 in località Ranèe a Bianzone.

A integrazione del punto 2 delle precedenti osservazioni, qui integralmente confermate, si rileva che il documento di scooping datato giugno 2014 intitolato Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del Piano Cave – settore inerti – a firma ing. Sartorellie d.ssa Luvie riporta a pag. 19 :

*Vengono considerati elementi che concorrono alla valutazione positiva di un ambito:*

- *l'ampliamento di ambiti esistenti, per il contenimento di consumo di suolo (riduzione di aree di servizio) e continuità d'impresa;*
- *le modalità di coltivazione e destinazione finale che comportano oggettivi miglioramenti sull'assetto idrogeologico;*
- *le caratteristiche specifiche, difficilmente surrogabile, della risorsa;*
- *la documentata disponibilità dei terreni da parte dell'operatore che ne ha fatto richiesta;*
- *la coerenza dell'attività estrattiva con altra pianificazione/programmazione.*

*Sono considerati elementi che portano alla valutazione negativa di un ambito quelli che:*

- *compromettono l'integrità della Rete Natura 2000;*
- *costituiscono pericolo di inquinamento di pozzi e sorgenti;*
- *sono contrari agli strumenti di pianificazione territoriale e/o di settore;*
- *comportano una localizzazione accentrata a scapito di una distribuzione tendenzialmente uniforme sul territorio della provincia;*
- *interessano terreni con coltivazioni di pregio o boschi non trasformabili (Piani d'Indirizzo Forestale);*
- *comportano l'esecuzione di lavorazioni e/o recuperi che possono compromettere le peculiarità paesistico-ambientali;*
- *sono ubicati in prossimità di abitati e più in genere a punti cosiddetti sensibili a partire dalle infrastrutture viarie.*

Le medesime considerazioni sono integralmente riportate nella Presentazione del documento programmatico presentato in sede di conferenza di valutazione del 21 luglio 2014, a pag. 14.

Non vi è nessun elemento che concorre alla valutazione positiva dell'ambito B8-ATEg71, tranne la ovvia disponibilità di ghiaia al di sotto di oltre un metro di ottimo terreno agricolo, perfettamente coltivato e migliorato dalle generazioni che si sono succedute nel tempo.

Al contrario, sono presenti tutti gli elementi che concorrono alla valutazione negativa dell'ambito B8-ATEg71 ; in particolare, anche se non è compreso nella Rete Natura 2000, lo stesso documento di scooping, nella scheda a pag. 47 e 48, al paragrafo Vincoli e valenze ambientali, afferma : *L'ambito ricade all'interno del corridoio primario del fiume Adda (n. 3) e degli elementi di primo livello della RER della Lombardia. L'ambito ricade interamente al l'interno delle fasce fluviali del fiume Adda e della roggia Ranèe tutelate da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04 all'art. 142 comma 1 lett. c, risulta inoltre*



*interessato dalla presenza di aree coperte da bosco ai sensi del D.Lgs. 42/04 all'art. 142 comma 1 lett. g.*

Anche la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, nelle proprie osservazioni, proprio per la presenza del vincolo paesaggistico, è contrario alle ipotesi di ampliamenti/nuove cave e nuove autorizzazioni per le cave già programmate, per le quali considera opportuno lo stralcio.

Invece il documento di scooping presentato in power point in sede di conferenza di valutazione del 21 luglio 2014, mentre presenta le schede dettagliate degli ampliamenti delle cave esistenti e delle nuove cave, riporta solo, da pag. 35, una brevissima sintesi, non certo esaustiva, delle criticità delle cave che non presentano sostanziali modifiche; ad es. per l'ambito B8-ATEg71, nel documento si omette il riferimento al vincolo paesistico D.Lgs. 42/04 e la presenza di aree boscate, mentre, finalmente, precisa i potenziali effetti cumulativi della cava di Calcarola posta dall'altra parte del fiume Adda, omessi invece nel documento di scooping datato giugno 2014.

**Il Comitato rinnova la richiesta che le considerazioni sopra indicate siano opportunamente valutate all'interno della procedura di revisione, prevedendo lo stralcio dell'ambito B8.ATEg71 in località Ranè a Bianzone, in applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sulla base degli studi sulle qualità di pregio agricolo, paesistico e ambientale del piano di Bianzone già evidenziate negli strumenti di programmazione territoriale della Regione, della Provincia e del Comune di Bianzone.**

Allegati:

- deliberazione 1 ottobre 2014 – n. X/478 il Consiglio Regionale
- deliberazione 1 ottobre 2014 – n. X/479 il Consiglio Regionale
- determina dell'Ufficio Cave n. 989 del 02/10/2014


Dopo l'illustrazione dei documenti che saranno presentati, il Comitato valuterà se e come integrare e completare le proprie osservazioni, riservandosi di allegare documenti e perizie di parte.

\*

Bianzone (SO), 15 ottobre 2014

*Il Presidente del Consiglio direttivo del Comitato  
per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del Piano di Bianzone*

(sig. Edj POLINELLI)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Edj Polinelli', is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive.



Regione  
Lombardia  
**BOLLETTINO UFFICIALE**

REPUBBLICA ITALIANA

**SOMMARIO**

**Legge regionale 1 ottobre 2014 - n. 25**  
Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali.  
Modifica della normativa sull'assegno vitalizio . . . . . 2

**Legge regionale 1 ottobre 2014 - n. 26**  
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle  
professioni sportive inerenti alla montagna. . . . . 4

**Legge regionale 1 ottobre 2014 - n. 27**  
Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava . . . . . 10

Supplemento n. 40 - Mercoledì 01 ottobre 2014

**Legge regionale 1 ottobre 2014 - n. 25****Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio**IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1  
(Finalità e obiettivi)**

1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto.

**Art. 2  
(Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio)**

1. Per i consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali) e che non hanno compiuto sessanta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) e all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 1983, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

2. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche ai consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011 e che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3  
(Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)**

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

**Art. 4  
(Ambito di applicazione)**

1. A far tempo dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 3 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

2. L'articolo 3 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio indiretto, in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi indiretti dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 24.000,00, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

**Art. 5  
(Norme finali e transitorie)**

1. I minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa del bilancio del Con-

siglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e per gli esercizi successivi.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge non trova più applicazione quanto previsto dagli articoli 7, comma 2 e 10, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1995. Non trova altresì applicazione l'articolo 10 della l.r. 12/1983.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.

**Art. 6  
(Pubblicazione e obbligo di trasparenza)**

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

**Art. 7  
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 1 ottobre 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/468 del 23 settembre 2014)



VITALIZIO DIRETTO

<i>vitalizio diretto mensile (per scaglioni)</i>	<i>aliquota (per scaglioni)</i>	<i>riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni</i>
fino a euro 1.500,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 1.500,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

VITALIZIO INDIRETTO

<i>vitalizio indiretto mensile (per scaglioni)</i>	<i>aliquota (per scaglioni)</i>	<i>riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni</i>
fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 140,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 240,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 380,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

Supplemento n. 40 - Mercoledì 01 ottobre 2014

**Legge regionale 1 ottobre 2014 - n. 26**  
**Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**  
**(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge reca disposizioni in materia di attività motorie e sportive, riconoscendone la funzione sociale. A tal fine la Regione promuove l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita. In particolare, le disposizioni sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promozione della pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
- b) diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello;
- c) valorizzazione delle eccellenze sportive;
- d) diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico;
- e) sviluppo di politiche integrate tra i settori dello sport, dell'istruzione, della salute, dell'ambiente e del turismo, anche attraverso la promozione e la valorizzazione dei musei dello sport;
- f) prevenzione dell'uso di sostanze o pratiche che possano alterare le prestazioni sportive o mettere in pericolo l'integrità psichica o fisica degli atleti;
- g) promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche e delle aree urbane attrezzate all'aperto;
- h) promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'esclusione e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita;
- i) formazione, specializzazione e aggiornamento professionale, anche in ambito psicopedagogico e per la disabilità, dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi, dei professionisti della montagna, quali maestri di sci e guide alpine, nonché degli insegnanti, a tutela della sicurezza dei praticanti;
- j) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre Regioni, con le comunità di lavoro dell'arco alpino, con i Paesi dell'Unione europea nonché con quelli extraeuropei;
- k) valorizzazione delle tradizioni e vocazioni locali in campo sportivo e delle attività sportive di minore diffusione;
- l) diffusione di informazioni relative alle attività e agli impianti sportivi attraverso il sito istituzionale e gli altri canali di comunicazione regionale.

**Art. 2**  
**(Soggetti coinvolti)**

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 anche con il coinvolgimento degli enti locali, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province italiane (UPI), del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato internazionale paralimpico (IPC), delle federazioni e organizzazioni sportive internazionali riconosciute da CIO e IPC, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle asso-

ciazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Università, dell'Ufficio scolastico regionale e delle altre istituzioni scolastiche, del Club alpino italiano (CAI), del Collegio regionale dei maestri di sci, del Collegio regionale delle guide alpine, dei soggetti rappresentativi degli esercenti e dei proprietari di impianti di risalita, piste di sci o rifugi, dei gestori delle strutture sportive, dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF Lombardia), nonché di altri soggetti promotori di attività sportive e ricreative.

**Art. 3**  
**(Definizione degli interventi)**

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, definisce con cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale, le linee guida d'intervento e le priorità.

2. La Giunta regionale, in coerenza con la deliberazione consiliare di cui al comma 1, individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di intervento:

- a) sostegno alla realizzazione di progetti in ambito sportivo e di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale, in special modo di quelle che promuovono e valorizzano l'attrattività del territorio lombardo;
- b) supporto alle famiglie per i costi correlati all'esercizio di attività sportive;
- c) promozione di attività fisico-motorie e di iniziative formative in materia rivolte ai docenti delle scuole, in particolare della scuola primaria, in collaborazione con le autorità scolastiche, gli enti locali, il CONI e il CIP;
- d) valorizzazione delle attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo;
- e) promozione di iniziative, anche in collaborazione con il sistema sanitario, associazioni culturali, turistiche e di volontariato, volte a incentivare la pratica motoria quale fattore di prevenzione, formazione e di tutela della salute, anche attraverso progettualità specifiche multidisciplinari e territoriali;
- f) sostegno alla realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all'aperto;
- g) promozione, in accordo con le istituzioni competenti, di iniziative e convenzioni finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature, in orario extra-didattico;
- h) promozione, in accordo con le autorità competenti, di iniziative finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi e delle relative attrezzature presenti in strutture militari;
- i) facilitazione nell'accesso al credito degli operatori del settore, anche nell'ambito della costruzione e ristrutturazione di impiantistica sportiva;
- j) sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste;
- k) valorizzazione e sostegno alla realizzazione, alla riqualificazione, alla gestione sostenibile e all'accessibilità di rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere in ambito montano;
- l) sostegno al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e all'organizzazione dei servizi valanghe sul territorio regionale;
- m) agevolazioni per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e per la relativa formazione e abilitazione al loro utilizzo;
- n) promozione di iniziative in accordo con le amministrazioni giudiziarie e penitenziarie e con il Ministero della Giustizia, per favorire l'esercizio e la pratica sportiva negli istituti di reclusione a favore di minori e adulti;
- o) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e comunicazione su temi inerenti all'attuazione della presente legge, in particolare su quelli relativi alla pratica sportiva quale fattore di prevenzione e di tutela della salute.



**Art. 4****(Finanziamenti e strumenti attuativi)**

1. La Giunta regionale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, può avvalersi dei seguenti strumenti, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:

- contributi di natura corrente;
- contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi;
- finanziamenti a tasso agevolato.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con Finlombarda s.p.a., con l'Istituto per il credito sportivo s.p.a. (ICS), con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP), con la Banca europea degli investimenti (BEI) o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni tese a promuovere:

- la costituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di finanziamenti;
- la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui;
- la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto.

3. La Giunta regionale può altresì promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitale privato.

4. La Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) convenzioni finalizzate alla concessione, da parte dei medesimi, di garanzie per l'accesso al credito in favore dei soggetti che promuovano attività sportive o che realizzino investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge.

**Art. 5****(Dote sport)**

1. Ai fini della presente legge, per dote sport si intende la concessione di buoni o di altre forme di sostegno economico finalizzate a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia.

2. I criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, definiti con deliberazione della Giunta regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare, devono tener conto del reddito familiare dei beneficiari e riservare alle persone diversamente abili una quota pari al dieci per cento della disponibilità finanziaria.

3. La dote sport può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Lombardia da non meno di cinque anni.

**Art. 6****(Eccellenze e merito sportivo)**

1. La Giunta regionale promuove iniziative volte alla valorizzazione di atleti, operatori e società sportive della Lombardia che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva, con particolare riguardo ai giovani talenti.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale promuove accordi fra le istituzioni scolastiche, CONI e CIP finalizzati alla conciliazione degli orari scolastici con gli impegni sportivi dei giovani talenti regionali.

**Art. 7****(Anagrafe dell'impiantistica sportiva)**

1. È istituita presso la Giunta regionale l'anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell'anagrafe confluiscono dati e informazioni sull'impiantistica sportiva raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 8****(Comitato consultivo sportivo)**

1. È istituito il Comitato consultivo sportivo, di seguito denominato Comitato, quale organismo con funzioni consultive di cui la

Giunta regionale può avvalersi per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato ed è composto da rappresentanze di soggetti di cui all'articolo 2 individuati dall'assessore sulla base delle tematiche oggetto di consultazione.

3. Le modalità di svolgimento dei lavori del Comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

**Art. 9****(Assistenza nelle attività sportive e tutela del praticante)**

1. I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica disciplina responsabili della loro corretta conduzione. E' inoltre necessaria la presenza di almeno un operatore e dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.

2. Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) ovvero in possesso di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna di cui all'articolo 10.

4. Gli esercenti delle strutture sportive devono garantire coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi esercenti o degli istruttori in relazione all'uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività all'interno delle medesime strutture. Gli stessi esercenti devono inoltre garantire, nei termini previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti), la copertura assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.

**CAPO II****PROFESSIONI DELLA MONTAGNA****Art. 10****(Esercizio delle professioni della montagna e organismi di autodisciplina)**

1. L'esercizio della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, così come descritte nella legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e nella legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), è subordinato al possesso della relativa abilitazione e all'iscrizione negli appositi albi regionali, suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma 7. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso dell'abilitazione e all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale delle guide alpine.

2. Le domande di iscrizione agli albi e all'elenco speciale di cui al comma 1 sono presentate ai competenti collegi regionali, corredate dalla documentazione relativa all'abilitazione conseguita. La domanda si intende accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.

3. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo è subordinata:

- al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito

dell'adesione di Bulgaria e Romania) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;

b) al riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).

4. I maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre Regioni, nonché i maestri di sci e le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 3, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare.

5. I maestri di sci e le guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.

6. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili.

7. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina e accompagnatore di media montagna, rispettivamente, il collegio regionale dei maestri di sci e il collegio regionale delle guide alpine. Le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla Giunta regionale.

8. I collegi regionali di cui al comma 7 trasmettono alla Giunta regionale, ai fini dell'approvazione, i rispettivi regolamenti organizzativi entro trenta giorni dalla data di adozione. I medesimi regolamenti organizzativi acquistano efficacia se approvati nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l'interruzione del medesimo termine. I regolamenti organizzativi si intendono approvati trascorso il termine di sessanta giorni dal loro ricevimento o l'ulteriore termine di sessanta giorni a seguito di richieste istruttorie senza che sia intervenuto formale atto di approvazione.

9. La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale e per la promozione e diffusione delle attività e delle professioni inerenti alla montagna.

## Art. 11

### (Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dalla Giunta regionale.

2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle seguenti professioni della montagna:

a) maestri di sci, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 10, comma 7, nonché degli organi tecnici della FISI;

b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, con la collaborazione del rispettivo collegio.

3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, le guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti guide alpine che superino nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.

4. La Giunta regionale definisce con regolamento, anche per le persone con disabilità:

- le modalità di organizzazione e la periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione;
- le modalità di nomina e composizione delle commissioni e delle sottocommissioni per le prove attitudinali, per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione;
- le modalità di svolgimento delle prove di esame;
- le modalità di determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi e dei rimborsi spese ai componenti delle commissioni.

5. La Giunta regionale stipula polizze di assicurazione per infortuni e per rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi a favore degli allievi e dei membri delle commissioni in occasione delle prove attitudinali e degli esami finali dei corsi di abilitazione.

## Art. 12

### (Scuole di sci e di alpinismo)

1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci-alpinismo sono soggetti alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Giunta regionale.

2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole di cui al comma 1 sono esercitate dai comuni, dalle province e dai collegi regionali di cui all'articolo 10, comma 7.

3. La Giunta regionale definisce con regolamento i requisiti funzionali delle scuole.

4. Le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, nonché, singolarmente, i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna devono essere coperti da polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalle proprie attività.

5. E' fatta salva la facoltà del CAI di organizzare, secondo le disposizioni della legge 6/1989, scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei propri istruttori.

## CAPO III

### AREE SCIABILI, AREE SCIABILI ATTREZZATE E REGOLE DI COMPORTAMENTO

## Art. 13

### (Aree sciabili e aree sciabili attrezzate)

1. Su proposta delle comunità montane, conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Giunta regionale delimita le aree sciabili, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 14. Costituisce area sciabile la superficie nell'ambito della quale le comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve.

2. La porzione di area sciabile sulla quale la comunità montana ha autorizzato l'apprestamento di una o più piste costituisce area sciabile attrezzata. L'area sciabile attrezzata comprende anche gli impianti di risalita e gli impianti di innevamento, se presenti.

3. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione dell'area sciabile di cui al comma 1, costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), individuazione dell'area sciabile attrezzata e, pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità, quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile qualora l'accordo non venga raggiunto.

4. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:

- piste di discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard ovvero alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;
- piste destinate alla pratica dello sci di fondo;
- piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve.

5. Le piste possono essere in tutto o in parte utilizzate come campi-scuola, adeguatamente segnalati, per la pratica dello



sport cui sono destinate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 363/2003.

**6.** L'apprestamento della pista e la sua apertura al pubblico sono soggetti alle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 9 rilasciate dalla comunità montana competente per territorio.

**7.** La comunità montana autorizza l'apprestamento di una pista dopo aver accertato che il progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché alle caratteristiche tecniche definite con il regolamento di cui al comma 15.

**8.** La comunità montana trasmette copia dell'autorizzazione all'apprestamento alla Giunta regionale, che include la pista nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.

**9.** La comunità montana autorizza l'apertura al pubblico di una pista dopo aver accertato:

- la conformità all'autorizzazione rilasciata;
- la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da fatti imputabili al gestore in relazione all'uso della pista;
- l'istituzione di un adeguato servizio piste, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 11, fatta salva la possibilità di avvalersi di terzi per operazioni particolarmente complesse;
- l'istituzione di un servizio di primo soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 12, salvo deroga concessa dalla stessa comunità montana in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;
- l'avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso;
- la predisposizione di spazi per l'esposizione, in modo ben visibile e chiaro delle informazioni, delle regole di comportamento e della segnaletica delle piste.

**10.** Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste.

**11.** Gli addetti al servizio pista svolgono compiti relativi alla delimitazione, segnaletica, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza della pista, alla collocazione della segnaletica, anche all'esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell'accesso, come specificato nel regolamento. In particolare, essi precludono l'accesso alla pista in caso di pericolo.

**12.** Gli addetti al servizio di soccorso svolgono attività di pronto intervento per prestare i primi soccorsi e per trasportare l'infortunato sino ad affidarlo agli ordinari servizi di soccorso.

**13.** L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dalla FISL, nel rispetto del regolamento della Federazione internazionale sci (FIS).

**14.** La Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico delle aree sciabili di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento e specificandone i compiti da svolgersi senza oneri a carico della Regione.

**15.** La Giunta regionale definisce con regolamento:

- le caratteristiche tecniche delle piste;
- la documentazione da allegare al progetto di apprestamento ai fini del rilascio dell'autorizzazione, tra cui in particolare una relazione redatta da tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza, che attesti il rispetto per l'ambiente, l'idoneità idrogeologica e l'assenza di pericoli, in particolare di frane e valanghe;
- i requisiti dei direttori delle piste;
- i compiti degli addetti al servizio piste;
- i requisiti degli addetti al servizio soccorso;
- le modalità di utilizzo delle piste di sci in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking.

#### Art. 14 (Regole di comportamento)

**1.** Ai fini della presente legge, si considera utente dell'area sciabile attrezzata chiunque vi si trovi per qualsiasi motivo. I riferimenti contenuti nel presente articolo ai gestori delle piste o degli impianti di risalita si intendono estesi anche ai loro incaricati.

**2.** Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con diligenza e prudenza in modo da non mettere in pericolo gli altri o arrecare danni a persone o cose. In particolare, essi sono tenuti a osservare le regole di comportamento di cui alla legge 363/2003, dall'articolo 8 all'articolo 17, e all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:

- rispettare la segnaletica e le regole di utilizzo degli impianti di risalita;
- attenersi alle istruzioni impartite dai gestori delle piste o degli impianti;
- fare uso esclusivamente degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve a cui la pista è destinata;
- rispettare quanto specificato con regolamento dalla Giunta regionale;
- non abbandonare rifiuti o danneggiare l'ambiente.

**3.** Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Gli sciatori fuori pista, gli escursionisti d'alta quota e gli sci-alpinisti devono inoltre munirsi di appositi attrezzi e sistemi elettronici per consentire un più facile tracciamento e il conseguente intervento di soccorso.

**4.** La risalita della pista a piedi, con gli sci ai piedi o con le racchette da neve è di norma vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in caso di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le regole di comportamento di cui al presente articolo, al relativo regolamento, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

**5.** Il gestore della pista, il gestore dell'impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista o nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 15 (Sanzioni)

**1.** Con riferimento alla disciplina inerente all'assistenza nella pratica delle attività sportive si applicano le seguenti sanzioni:

- da 2.500 euro a 10.000 euro per chi gestisce le strutture di cui all'articolo 9, comma 4, senza la copertura assicurativa prescritta dal medesimo comma 4;
- da 2.500 euro a 10.000 euro per la violazione di quanto disposto all'articolo 9, comma 1.

**2.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle regole di comportamento di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- da 30 euro a 150 euro per il mancato utilizzo del casco protettivo;
- da 250 euro a 1.000 euro per l'omissione di soccorso;
- da 25 euro a 250 euro per la violazione di una delle altre regole.

**3.** In relazione alla disciplina delle professioni sportive inerenti alla montagna si applicano le seguenti sanzioni:

- da 1.500 euro a 3.000 euro per chi esercita nel territorio regionale la professione di maestro di sci o di guida alpina:
  - senza essere iscritto ai rispettivi albi regionali, per la disciplina esercitata o per il grado esercitato;
  - senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 10, comma 3;
  - senza aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4;
  - senza aver ottemperato al disposto dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007;
- da 1.500 euro a 3.000 euro per chi esercita nel territorio regionale la professione di accompagnatore di media

**Supplemento n. 40 - Mercoledì 01 ottobre 2014**

montagna senza essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 10, comma 1;

- c) da 2.500 euro a 10.000 euro per la mancata stipulazione della polizza di cui all'articolo 12, comma 4;
  - d) da 1.500 euro a 3.000 euro, in solido, per coloro che esercitano un'attività corrispondente a una scuola di sci o a una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo, comunque denominata, in difformità dall'articolo 12.
- 4.** Con riferimento alla disciplina delle aree sciabili attrezzate si applicano le seguenti sanzioni:
- a) da 5.000 euro a 25.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 9;
  - b) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista in difformità dall'autorizzazione;
  - c) da 20.000 euro a 200.000 euro per chi gestisce una pista senza una copertura assicurativa;
  - d) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza il servizio piste di cui all'articolo 13, comma 9, lettera c);
  - e) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza aver nominato il direttore;
  - f) da 50 euro a 250 euro per chi gestisce una pista senza esporre la segnaletica o le informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti di cui all'articolo 14;
  - g) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza aver ottemperato alle prescrizioni del regolamento riguardanti la delimitazione, la preparazione e la protezione della pista stessa;
  - h) da 20.000 euro a 200.000 euro per il gestore che non abbia assicurato il soccorso e il trasporto di infortunati;
  - i) da 5.000 euro a 50.000 euro per il gestore che non abbia chiuso una pista o parte di essa in caso di pericolo o inagibilità.

**5.** L'accertamento dell'infrazione di cui al comma 4, lettera a), comporta la chiusura della pista, fino al rilascio della relativa autorizzazione.

**6.** Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse:

- a) i comuni per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 4;
- b) i comuni, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti;
- c) i comuni per le violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna;
- d) i comuni e le province per le violazioni della disciplina delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo;
- e) le comunità montane per le violazioni della disciplina delle aree sciabili attrezzate.

**7.** Gli enti che, nell'esercizio della vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da quelle di loro competenza, ne devono dare immediata segnalazione al soggetto competente ai sensi del comma 6.

**8.** Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge.

### **Art. 16 (Clausola valutativa)**

**1.** La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo della relativa impiantistica e l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna. A tal fine, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione, con cadenza triennale, che documenta e descrive:

- a) come la domanda e l'offerta di risorse finanziarie si è distribuita fra gli interventi previsti e sul territorio regionale e in quale misura è stata soddisfatta la richiesta espressa dai destinatari;
- b) con quali modalità e tempi sono stati erogati i contributi ed è stata diffusa l'informazione ai possibili destinatari, quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati riscontrati nel corso dell'attuazione delle misure previste;

- c) in che modo l'anagrafe prevista dall'articolo 7 è stata implementata e ha supportato la programmazione di settore;
- d) in quale misura è aumentato l'utilizzo di impianti sportivi di uso pubblico e il numero delle iscrizioni ad associazioni o società sportive;
- e) qual è stato l'andamento dei flussi turistici legati alle attività montane e degli infortuni degli sciatori nelle aree attrezzate e degli utenti delle superfici innevate.

**2.** La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

### **Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)**

**1.** Gli organizzatori dei corsi e gli esercenti delle strutture sportive, devono adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**2.** Fino all'adeguamento di quanto disposto al comma 1, i corsi di cui all'articolo 9, comma 1, sono svolti alla presenza di istruttori qualificati o istruttori di specifica disciplina.

**3.** La Regione può disporre ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto delle previsioni della presente legge.

**4.** Le disposizioni del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia») continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, sino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

### **Art. 18 (Abrogazioni)**

**1.** Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia);
- b) la legge regionale 11 giugno 1998, n. 9 (Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali);
- c) l'articolo 4, comma 6, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);
- d) l'articolo 1, comma 11, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);
- e) l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione - Collegato 2005»);
- f) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013);
- g) l'articolo 9, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007).

### **Art. 19 (Norma finanziaria)**

**1.** Alle spese di natura corrente, derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), quantificate in euro 3.275.370,68 a valere sull'esercizio 2014, euro 3.290.000,00 a valere sull'esercizio 2015 ed euro 450.000,00 a valere sull'esercizio 2016, si provvede con le risorse disponibili alla missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

**2.** Alle spese di natura corrente, derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), quantificate in euro 185.486,18 a valere sull'esercizio 2014 ed euro 102.546,94 a valere sull'esercizio 2015, si provvede con le risorse disponibili



alla missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti» e programma 02 «Giovani», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

**3.** Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f), j), k), quantificate in euro 4.108.862,00 a valere sull'esercizio 2014, euro 8.926.583,00 a valere sull'esercizio 2015 ed euro 1.175.000,00 a valere sull'esercizio 2016, si provvede con le risorse complessivamente disponibili alla missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

**4.** Per la realizzazione della dote sport di cui all'articolo 5 è autorizzata per il 2014 la spesa di euro 1.000.000,00.

**5.** Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte mediante riduzione di euro 1.000.000,00 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» e corrispondente aumento della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.

**6.** Per gli interventi di promozione delle eccellenze regionali di cui all'articolo 6, quantificate in euro 100.000,00 a valere sull'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

**7.** Alle spese previste agli articoli 10 e 11, quantificate in euro 293.000,00 a valere sull'esercizio 2014, euro 303.000,00 a valere sull'esercizio 2015 ed euro 250.000,00 a valere sull'esercizio 2016, relative a corsi di formazione, ivi compresi i compensi e i rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici dei corsi e il sostegno ai collegi regionali lombardi dei maestri di sci e delle guide alpine, per l'attività di collaborazione all'organizzazione dei corsi finalizzati alla promozione e diffusione dell'attività di montagna, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.

**8.** Alla copertura degli oneri discendenti dalla stipula delle polizze assicurative di cui all'articolo 11 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 11 «Altri servizi generali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.

**9.** Gli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 4, lettera d), confluiscono al Titolo 3 «Entrate extra-tributarie» - tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti», iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.

**10.** Per gli esercizi successivi al 2014:

- a) le spese correnti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), o) e agli articoli 5 e 6 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziati alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari;
- b) le spese correnti di cui agli articoli 10 e 11 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione);
- c) le spese in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f), j), k) sono determinate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 1 ottobre 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/471 del 23 settembre 2014)

Supplemento n. 40 - Mercoledì 01 ottobre 2014

**Legge regionale 1 ottobre 2014 - n. 27**  
**Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione**  
**Europea relativi alle attività estrattive di cava**IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Oggetto e finalità della legge)**

1. La presente legge disciplina l'efficacia dei piani delle cave, approvati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), più di ventiquattro mesi dopo la data di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, senza previa sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

2. La presente legge è finalizzata a garantire:

- a) l'applicazione della direttiva 2001/42/CE ai piani delle cave;
- b) il superamento del precontenzioso UE "Caso EU Pilot 2706/11/ENVI", relativo all'applicazione della procedura di VAS ai piani delle cave.

**Art. 2**  
**(Efficacia dei piani delle cave)**

1. Fatto salvo quanto indicato al comma 3, l'efficacia dei piani delle cave di cui all'articolo 1, comma 1, è sospesa fino alla presa d'atto, da parte dell'autorità proponente, individuata ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)), del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della presente legge.

2. I procedimenti amministrativi per l'approvazione dei progetti di gestione produttiva d'ambito territoriale estrattivo (ATE) e per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle sostanze minerali di cava, di cui alla l.r. 14/1998, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi nel periodo di cui al comma 1.

3. Nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di ATE e autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della l.r. 14/1998, purché gli interventi previsti siano compatibili con le previsioni del rapporto ambientale.

4. I procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) sui progetti di gestione produttiva di ATE e sui progetti attuativi di coltivazione di cava, in corso alla data di approvazione della presente legge, sono comunque portati a termine. Le risultanze di tali procedimenti possono essere tenute in considerazione nell'ambito del processo di VAS sui piani delle cave.

5. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 14/1998, ed efficace alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali interventi, nonché i relativi atti amministrativi, dovranno conformarsi alle indicazioni e alle prescrizioni eventualmente emergenti dal processo di VAS.

**Art. 3**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 1 ottobre 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/479 dell'1 ottobre 2014)

Supplemento n. 40 - Mercoledì 01 ottobre 2014

**Legge regionale 1 ottobre 2014 - n. 27**  
**Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione**  
**Europea relativi alle attività estrattive di cava**IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Oggetto e finalità della legge)**

1. La presente legge disciplina l'efficacia dei piani delle cave, approvati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), più di ventiquattro mesi dopo la data di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, senza previa sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

2. La presente legge è finalizzata a garantire:

- a) l'applicazione della direttiva 2001/42/CE ai piani delle cave;
- b) il superamento del precontenzioso UE "Caso EU Pilot 2706/11/ENVI", relativo all'applicazione della procedura di VAS ai piani delle cave.

**Art. 2**  
**(Efficacia dei piani delle cave)**

1. Fatto salvo quanto indicato al comma 3, l'efficacia dei piani delle cave di cui all'articolo 1, comma 1, è sospesa fino alla presa d'atto, da parte dell'autorità proponente, individuata ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)), del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della presente legge.

2. I procedimenti amministrativi per l'approvazione dei progetti di gestione produttiva d'ambito territoriale estrattivo (ATE) e per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle sostanze minerali di cava, di cui alla l.r. 14/1998, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi nel periodo di cui al comma 1.

3. Nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di ATE e autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della l.r. 14/1998, purché gli interventi previsti siano compatibili con le previsioni del rapporto ambientale.

4. I procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) sui progetti di gestione produttiva di ATE e sui progetti attuativi di coltivazione di cava, in corso alla data di approvazione della presente legge, sono comunque portati a termine. Le risultanze di tali procedimenti possono essere tenute in considerazione nell'ambito del processo di VAS sui piani delle cave.

5. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 14/1998, ed efficace alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali interventi, nonché i relativi atti amministrativi, dovranno conformarsi alle indicazioni e alle prescrizioni eventualmente emergenti dal processo di VAS.

**Art. 3**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 1 ottobre 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/479 dell'1 ottobre 2014)





## **PROVINCIA DI SONDRIO**

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE**

Servizio cave

### **DETERMINAZIONE N. 989 del 02/10/2014**

**OGGETTO: PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA ALL'INTERNO DELL'AMBITO ESTRATTIVO B8.ATEG70 DEL PIANO CAVE PROVINCIALE - SETTORE INERTI, IN LOCALITA' CALCAROLA IN COMUNE DI TEGLIO.  
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA MINERARIA DI CAVA.**

#### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO che:**

- Il sig. Gilberto Martinelli, nato a Tirano il 18.12.1953, in qualità di legale rappresentante della ditta Calcestruzzi Martinelli S.n.c. (Partita IVA 00509440145), con sede legale in Via Piazzur n.5, frazione di Tresenda in Comune di Teglio, ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art.12 della legge regionale 8 agosto 1998, n.14, con nota prot. n. 23356 del 26.08.2014, per l'esercizio di attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, in località Calcarola, nel comune di Teglio, all'interno dell'ambito estrattivo B8.ATEg70;
- il servizio "Cave" della Provincia di Sondrio è l'ufficio competente per le istruttorie e per il rilascio di tutte le autorizzazioni disciplinate dalla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACCERTATO che:**

- i mappali n. 81, 82, 95, 98, 99, 100, 211, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 252, 253, 254 e 255 del foglio 84 del comune censuario di Teglio, interessati dai lavori di cava, ricadono nell'ambito territoriale estrattivo B8.ATEg70 del vigente Piano cave provinciale - settore inerti, approvato con deliberazione di consiglio regionale n. VII/356 del 20 novembre 2001 e pubblicato sul B.U.R.L. del 5 marzo 2002;
- il progetto di gestione dell'ambito territoriale estrattivo B8.ATEg70, con decreto n. 159 del 14/01/2011 della D.G. Ambiente, Energia e Reti – U.O. Tutela Ambientale della Regione Lombardia, è stato escluso dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. regionale;
- con determinazione n. 470 del 28/03/2011 è stato approvato il progetto di gestione dell'ambito territoriale estrattivo B8.ATEg70, così come previsto dall'art. 11 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- sui mappali oggetto di coltivazione ricade il vincolo ambientale, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la ditta ha dimostrato la disponibilità delle aree oggetto dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale nonché di quelle necessarie al transito per accedere all'area di cava, come risulta dall'autocertificazione del legale rappresentante della ditta sottoscritta in data 22 agosto 2014;

**PRESO ATTO che:**

- il Comune di Teglio ha approvato, con deliberazione di giunta comunale n. 136 del 25/09/2014 (protocollo n. 10493), lo schema di convenzione di cui all'art.15 della L.R. 14/98;
- la convenzione tra il Comune di Teglio e la ditta Calcestruzzi Martinelli S.n.c. è stata sottoscritta in data 2 ottobre 2014;
- la banca Credito Valtellinese - filiale di Tirano ha rilasciato alla ditta Calcestruzzi Martinelli S.n.c. la fidejussione n. 14.2217 a favore del Comune di Teglio, come prevista dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, per un importo complessivo di euro 133.000,00 (centotrentatremila/00);

**VISTE le principali leggi per la disciplina delle cave e i criteri di applicazione:**

- legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";
- deliberazione di giunta regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7857 "Criteri e modalità delle funzioni delegate alla Provincia dalla L.R. n. 14/98";

**VISTE ALTRESI':**

- la determinazione n. 954 del 24/09/2014 che approva le risultanze della conferenza di servizi del progetto di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia;

- la valutazione tecnico - amministrativa favorevole contenuta nell'allegata istruttoria;
- la nota prot. n. 10071 della Soprintendenza per i Beni Archeologici e per il Paesaggio pervenuta in data 25.09.2014 ed allegata all'istruttoria;

**PRESO ATTO** che gli elaborati tecnici e gli atti amministrativi sono completi e conformi alla normativa vigente;

recepisce le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

## DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, la ditta Calcestruzzi Martinelli S.n.c., legale rappresentante sig. Gilberto Martinelli, nato a Tirano il 18.12.1953, con sede legale in Via Piazzur n.5, frazione di Tresenda in Comune di Teglio, per l'esercizio di attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, sui mappali n. 81, 82, 95, 98, 99, 100, 211, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 252, 253, 254 e 255 del foglio 84 del comune censuario di Teglio, all'interno dell'ambito estrattivo B8.ATEg70 del Piano cave provinciale - settore inerti, per un quantitativo totale di materiale da movimentare pari a 35.852, di cui mc.30.846 di materiale commerciabile e mc.5.006 di terreno vegetale;
- 2) che la presente autorizzazione ha validità di 3 anni dalla data di rilascio della stessa;
- 3) di dare atto che le valutazioni e prescrizioni contenute nell'allegata istruttoria sono integrate con le seguenti prescrizioni, inerenti l'esecuzione dei lavori:
  - l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro dodici mesi dall'esecutività del provvedimento autorizzativo, così come previsto dall'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
  - almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori il titolare dovrà trasmettere la denuncia di esercizio, prevista dall'art. 24 del DPR 128/59 che individua il direttore responsabile della cava e il/i sorvegliante/i;
  - alla denuncia di esercizio andrà allegato il Documento di Sicurezza e Salute (DSS), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
  - l'attività estrattiva dovrà essere esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro e nel rispetto della normativa tecnica di attuazione del Piano cave;
- 4) la vigilanza sull'attività estrattiva della cava in oggetto, affinché la stessa avvenga nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei limiti e delle prescrizioni indicati nell'allegata istruttoria, sia per quanto concerne le fasi di coltivazione che per le fasi di recupero ambientale, è demandata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, al Comune di Teglio;
- 5) la presente autorizzazione, unitamente agli elaborati di progetto elencati nell'allegata istruttoria, verrà trasmessa alla ditta Calcestruzzi Martinelli S.n.c. ed al Comune di Teglio;
- 6) la presente autorizzazione verrà inoltre trasmessa alla Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Reti, U.O. Tutela Ambientale, alla Prefettura di Sondrio, alla Questura di Sondrio, alla Stazione dei Carabinieri di Teglio ed al Corpo Forestale dello Stato;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio della Provincia di Sondrio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento e sul sito web della Provincia di Sondrio;

Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi di legge, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ed effettuare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Dirigente  
RIZZI ITALO  
F.to digitalmente



## PROVINCIA DI SONDRIO

---

### Servizio Affari Generali Attestazione di Pubblicazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 989 del 02/10/2014

#### Servizio cave

**Oggetto:** PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA ALL'INTERNO DELL'AMBITO ESTRATTIVO B8.ATEG70 DEL PIANO CAVE PROVINCIALE - SETTORE INERTI, IN LOCALITA' CALCAROLA IN COMUNE DI TEGLIO.  
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA MINERARIA DI CAVA.

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15gg. consecutivi.

Sondrio, li 02/10/2014

*Il Responsabile del Servizio Affari  
Generali e Istituzionali  
( PASINI EMANUELE)  
f.to digitalmente*





**OGGETTO:** Istruttoria amministrativa e tecnica degli atti e degli elaborati progettuali presentati dalla ditta **Calcestruzzi Martinelli S.n.c.** per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva mineraria di **cava di sabbia e ghiaia, in località Calacarola, nel comune di Teglio (SO)**, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo B8.ATEg70, individuato con il Piano cave provinciale - settore inerti.

### Sezione 1 – Verifiche amministrative

<u>Richiedente le autorizzazioni</u>	
Ditta:	Calcestruzzi Martinelli S.n.c.
Legale rappresentante:	Gilberto Martinelli, nato a Tirano (SO) il 18/12/1953
Sede legale della ditta:	Tresenda, via Piazzur, n.5
<u>Presentazione istanze</u>	
Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:	Data: 25/08/2014      Ns. prot. n. 23356 del 26/08/2014
Istanza di autorizzazione paesaggistica:	Data: 25/08/2014      Ns. prot. n. 23357 del 26/08/2014
<u>Ambito estrattivo del Piano cave - settore lapidei</u>	
Sigla del Piano Cave:	B8.ATEg70
Località e comune:	Calcarola      Teglio
Materiale estratto:	sabbia e ghiaia
Mappali interessati dal progetto di coltivazione e recupero ambientale:	n. 81, 82, 95, 98, 99, 100, 211, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 252, 253, 254 e 255 del foglio 84 del comune censuario di Teglio.
Area oggetto della presente istanza: LOTTO 1 Mappali interessati dal progetto di coltivazione e recupero ambientale:	n. 81, 82, 233, 234, 235, 236, 237, 252, 253, 254 e 255 del foglio 84 del comune censuario di Teglio, di proprietà privata
<u>Disponibilità delle aree oggetto di coltivazione</u>	
Mappali n.	n. 81, 82, 233, 234, 235, 236, 237, 252, 253, 254 e 255 del foglio 84 del comune censuario di Teglio, di proprietà privata
Tipo di atto:	autocertificazione di piena disponibilità delle aree sottoscritta in data 22 agosto 2014 dal legale rappresentante della Ditta, sig. Gilberto Martinelli.
<u>Convenzione con il Comune (art. 15 L.R. 14/98):</u>	Stipulata in data 02/10/2014 n. rep. 2062
<u>Importo garanzie patrimoniali (art. 16 L.R. 14/98)</u>	€ 133.000,00 (centotrentatremilaeuro/00)
Trasmissione alla Provincia della copia della garanzia patrimoniale:	Polizza fidejussoria n. 14.2217 del 2 ottobre 2014, rilasciata dalla Banca Credito Valtellinese - filiale di Tirano alla Ditta Calcestruzzi Martinelli S.n.c.

## Sezione 2 - Individuazione dei vincoli vigenti

Sulla base della certificazione del Comune e delle carte dei vincoli del Piano cave provinciale si individuano, sui terreni oggetto di istanza, i seguenti vincoli ambientali:

- **vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c (fascia di 150 metri dai corsi d'acqua) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.** E' stata rilasciata autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, con determinazione del dirigente del settore "Pianificazione Territoriale, Energia e Cave" n. 954 del 24/09/2014.

## Sezione 3 - Elenco degli elaborati progettuali oggetto di istruttoria

Gli elaborati progettuali, oggetto di istruttoria, sono stati redatti dal geologo Luciano Leusciatti dello Studio GEOROBICA VALTELLINESE di Sondrio.

Allegato 1	Relazione tecnica	Agosto 2014
Allegato 2	Documentazione Fotografica	Agosto 2014
Allegato 3	Relazione geologica e giacimentologica	Agosto 2014
Allegato 4	Relazione paesaggistica	Agosto 2014
Allegato 5	Relazione Botanica	Luglio 2010
Tavola 1	Rilievo planimetrico, coordinate capisaldi, scala 1:1000	Agosto 2014
Tavola 1 A	Inquadramento territoriale progetto estrattivo e progetto "Valtellina 2005 nuovi sistemi verdi" della C.M. Valtellina di Tirano, scala 1:1000	Agosto 2014
Tavola 2	Sovrapposizione piano cave e catasto, scala 1:1000	Agosto 2014
Tavola 3	Carta geologica, scala 1:1000	Agosto 2014
Tavola 3 A	Sezione geologica, scala 1:1000	Agosto 2014
Tavola 4	Carta idrogeologica, scala 1:1000	Agosto 2014
Tavola 5	Carta dell'uso del suolo, scala 1:1000	Agosto 2014
Tavola 6	Vincoli vigenti e fasce di rispetto, scala 1:1000	Agosto 2014
Tavola 7A	Planimetria di coltivazione lotto 1- fondo scavo, scala 1:500	Agosto 2014
Tavola 8A	Planimetria fase 1 di coltivazione - lotto 1, scala 1:500	Agosto 2014
Tavola 8B	Planimetria fase 2 di coltivazione - lotto 1, scala 1:500	Agosto 2014
Tavola 9	Sezioni stato di fatto e di progetto, scala 1:500	Agosto 2014
Tavola 10	Schema di coltivazione, scala 1:200	Agosto 2014
Tavola 11	Planimetria di recupero ambientale, scala 1:1000	Agosto 2014
Tavola 12	Sezioni di recupero ambientale, scala 1:500	Agosto 2014

## Sezione 4 - Descrizione del programma lavori e del ripristino ambientale

### Premessa

L'istanza presentata dalla ditta Calcestruzzi Martinelli s.n.c. ha per oggetto l'approvazione del progetto attuativo per la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località Calcarola in comune di Teglio, all'interno dell'ambito estrattivo B8.ATEg70 del Piano cave provinciale.

Il progetto d'Ambito, presentato dalla medesima Ditta, è stato approvato dalla Provincia di Sondrio con determinazione n.470 del 28.03.2011 e la Regione Lombardia, con decreto n. 159 del 14.01.2011, ha escluso il progetto di gestione produttiva dall'ambito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il progetto è ubicato sul fondovalle valtellinese, in sponda orografica sinistra del Fiume Adda, in territorio comunale di Teglio, su un'area a vocazione agricola coltivata a prato, priva di insediamenti residenziali e produttivi. L'ambito estrattivo è posto tra due strade sterrate, a servizio dei fondi agricoli. La strada più settentrionale che si sviluppa lungo la sponda sinistra dell'Adda rappresenta l'accesso all'area estrattiva provenendo dall'impianto di lavorazione della ditta Calcestruzzi Martinelli S.n.c., dove verrà conferito il tout venant derivante dalla cava in progetto, posto a circa 650 metri di distanza.

La superficie dell'ambito era stata suddivisa in due aree estrattive contigue, una posta a sud-ovest ed una a nord-est.



### Progetto di coltivazione

Il progetto comprende due lotti con la specifica che la ditta richiede, per ora, l'autorizzazione alla sola coltivazione del lotto 1.

Il LOTTO 1 prevede una produzione di 30.846 mc di sabbia e ghiaia sui terreni corrispondenti ai mappali n. 81, 82, 233, 234, 235, 236, 237, 252, 253, 254 e 255 del foglio 84 del comune censuario di Teglio che corrispondono ad una superficie di 10.382 mq.

La superficie interessata dagli scavi è inferiore a quella prevista nel progetto d'ambito in quanto viene stralciata la porzione di cava più vicina al fiume Adda e alla strada sterrata che delimita l'ATE verso nord-ovest. Si tratta di terreni demaniali esclusi dal presente progetto al fine di mantenere una fascia prativa, con funzione di filtro, tra la futura cava e le aree naturali boscate, interessate dal progetto di riqualificazione da parte della C.M. Valtellina di Tirano (Progetto Valtellina 2005).

Il lotto di coltivazione si sviluppa all'interno nella porzione nord-orientale dell'area estrattiva ed è suddiviso in due distinte fasi temporali.

La prima fase di scavo interesserà il settore nord-ovest del lotto, con direzione di coltivazione da nord-ovest verso sud-est; l'accesso all'area estrattiva è stato modificato rispetto a quanto previsto dal progetto d'ambito, la pista temporanea di arroccamento si innesterà infatti quanto più distante possibile dall'area interessata dal progetto della C.M. Valtellina di Tirano.

Come già evidenziato il presente progetto attuativo prevede una riduzione della superficie complessiva della cava stralciando un'ampia fascia dell'area estrattiva "a" adiacente alla strada sterrata che corre in fregio al fiume Adda per poter creare una fascia di filtro tra il bosco e il cantiere. Al fine di compensare in parte le volumetrie di sabbia e ghiaia lasciate sul posto a causa della riduzione dell'area estrattiva è stato ridotto (rispetto a quanto definito nel progetto d'ambito) da 10 a 5 metri il gradone in asciutto perimetrale delle fosse di scavo; le verifiche di stabilità e la scelta dei mezzi di escavazione garantiscono, in ogni caso, la sicurezza dei fronti in fase di esercizio della cava.

Lo scavo si svilupperà per una profondità massima di scavo di 6 m dal p.c., così come previsto dalla scheda tecnica del piano cave; il battente d'acqua nella fossa di scavo oscillerà dai 5 ai 5,5 m. La coltivazione procederà in avanzata per tranches successive, con una larghezza del lago di cava nella direzione del verso di coltivazione sempre inferiore a 30 metri.

### Dati numerici sulle fasi di coltivazione

LOTTI	FASE	DURATA	Superficie mq.	Materiale movimentato mc.	Materiale commerciabile mc.	Terreno vegetale mc.
LOTTO 1	Fase 1	15 (+3) mesi	4.529	15.639	13.456	2.183
	Fase 2	18 (+3) mesi	5.853	20.213	17.390	2.823
TOTALE		33 (+3) mesi (3 anni)	10.382	35.852	30.846	5.006

Il volume di materiale utile estratto ammonterà a 30.846 mc, la durata della coltivazione è pianificata per 33 mesi e il ritombamento della fossa di scavo nei successivi 3 mesi per una durata totale pari a tre anni.

Le operazioni di scavo avverranno tramite escavatore idraulico, la situazione stratigrafica, a partire dal piano di campagna, è data da uno strato superficiale di terreno vegetale (spessore medio 0,5 m) che ricopre il giacimento di sabbie e ghiaie.

Le fasi operative saranno le seguenti:

- scopertura preventiva del giacimento mediante l'asportazione del terreno vegetale ed accumulo dello stesso per il reimpiego negli interventi di recupero ambientale, in un'area esterna a quella in fase di coltivazione;
- coltivazione del giacimento vero e proprio e recupero ambientale contestuale: una volta realizzato un gradone soprafalda a circa 0,5 metri di profondità e con una pedata di 5 metri, si passa allo scavo sotto falda con una larghezza massima nella direzione di avanzamento di 30 metri.

Nella zona retrostante al fronte di avanzamento si procede contemporaneamente alle operazioni di scopertura del giacimento mentre, sull'opposta sponda del lago di cava si procederà alle operazioni di recupero. Per eseguire l'abbattimento, lo sgombero e il carico del materiale sugli autocarri sarà impiegato un retro escavatore (a benna rovescia). In alternativa all'escavatore può essere impiegato, per la parte di scavo sotto falda, un escavatore a benna mordente o un dragline mobile.

### Progetto di ripristino ambientale

Il progetto di recupero ambientale si prefigge di ripristinare la morfologia pianeggiante originaria, attraverso il ritombamento delle fosse di coltivazione e di restituire l'area all'uso agricolo.





Allo scopo di ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente ed il paesaggio, oltre che per limitare le immissioni di polveri nell'aria dovute ad estese superfici scoperte, è previsto che il recupero ambientale venga effettuato contestualmente all'attività estrattiva.

Dunque, analogamente alla coltivazione, per ciascun lotto sono previste due fasi di recupero ambientale che avverrà tramite il riempimento delle fosse di coltivazione mediante il riporto di terre e rocce di scavo non contaminate, provenienti da cantieri esterni e lo sterile di coltivazione accantonato durante la fase di scavo.

Dopo aver ripristinato il piano campagna, verrà ricostituito un adeguato strato di terreno agrario, utilizzando quello derivante dalle fasi di scotico. Una volta steso il terreno vegetale, per uno spessore di circa 50 cm, verrà operato un livellamento della superficie, uno spietramento e, previa concimazione, si procederà alla semina a spaglio di un miscuglio erbaceo autoctono.

I costi delle opere di recupero ambientale ammontano a 107.850 euro. Analizzando il computo metrico si evince che l'89 % della cifra è costituita dai movimenti di terra, con riferimento al riempimento delle fosse di coltivazione e ai lavori di spandimento e preparazione del terreno vegetale, in minor misura incidono quindi la concimazione (1%) e l'inerbimento dei terreni (10%).

### Sezione 5 – Dati tecnici sul progetto di coltivazione

Durata del progetto:	3 anni
Fasi di coltivazione indicate nel progetto:	2 fasi (1 e 2)
Durata della coltivazione <u>da autorizzare</u> :	3 anni
Quantitativi totali di materiale <u>da autorizzare</u> :	materiale da movimentare mc. 35.852 di cui
	commerciabile mc. 30.846
	terreno vegetale mc. 5.006
Fasi di recupero ambientale indicate nel progetto:	2 fasi (1 e 2)
Durata complessiva della fase di recupero:	3 mesi (fase 1) +3 mesi (fase 2)
Costo previsto per il recupero ambientale:	€ 107.850,00

### Sezione 6– Valutazioni e prescrizioni

La ditta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 954 del 24/09/2014 di approvazione delle risultanze della conferenza di servizi, in particolare in riferimento al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- facilitare il rinverdimento del cumulo di materiale di scotico, che avrà un'altezza non superiore ai 3 metri;
- contestualmente all'inizio dei lavori, a mitigazione della cava, dovrà essere disposto in fregio alla pista, un filare di piante con essenze simili a quelle attualmente presenti in zona.

La ditta dovrà attenersi anche alle prescrizioni comunicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con nota n.26.534 del 25/09/2014 allegata alla presente istruttoria e alle indicazioni/prescrizioni dettate dalla Regione Lombardia con decreto n. 159 del 14.01.2011 – Verifica di assoggettabilità alle procedure di VIA regionale.

L'autorizzazione avrà **validità di tre anni dalla data di rilascio**.

### Sezione 7 – Parere tecnico – amministrativo

Sulla base della documentazione tecnico - amministrativa prodotta e delle considerazioni sopra esposte si esprime parere

#### FAVOREVOLE

in ordine alla realizzazione del progetto di coltivazione presentato dalla ditta **Calcestruzzi Martinelli S.n.c.**, sui mappali **n. 81, 82, 233, 234, 235, 236, 237, 252, 253, 254 e 255 del foglio 84 del comune censuario di Teglio (SO)**, nel rispetto delle fasi di coltivazione e di recupero e delle prescrizioni sopra indicate.

*Il dirigente*  
**Italo Rizzi**

Istruttoria: *Simona Meago e Elena Folini*



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo*

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

- Milano -

Cod. Fisc. 80129030153

Lettera inviata solo tramite e-mail  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Milano,

25.09.2014

Provincia di Sondrio

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave

Servizio Cave

Via XXV aprile - 23100 SONDRIO

PEC: protocollo@cert.provincia.so.it

p.c.

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisti della Lombardia

Corso Magenta, 24 - 20123 MILANO

PEC: Mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia

Piazza Duomo 14 - 20122 MILANO

E-mail: sbap-mi@beniculturali.it

E-mail: silvia.zanzani@beniculturali.it

Prot. N. 10041 Cl. 34.19.07, f. 40 Allegati .....

Risposta al Foglio del .....

Div. .... Sez. .... N. ....

**OGGETTO:** TEGLIO (SO), loc. CALCAROLA. Richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva per la coltivazione di cava di sabbia e ghiaia; ambito territoriale estrattivo B8.ATEg70 del Piano Cave Provinciale-Settore Inerti. Convocazione conferenza di servizi per il giorno 24/09/2014, h 9.30.  
**Richiesta di indagine archeologica preliminare**

Con riferimento alla convocazione in oggetto, pervenuta con nota del 05/09/2014 (acquisita agli atti di questo Ufficio con ns. prot. n. 9550 del 12/09/2014), non potendo intervenire per precedenti impegni, questa Soprintendenza comunica le prescrizioni di competenza, chiedendo che vengano acquisite agli atti della seduta, della quale si chiede copia del verbale.

Esaminata la documentazione progettuale, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi del D. Lgs. n.42/2004, considerato che in generale, lo sfruttamento delle cave nel settore inerti e trovanti provoca azioni sul suolo, che apportano ripercussioni di natura paesaggistica, ma anche più particolarmente per quanto di competenza, di natura archeologica prescrive quanto segue:

- l'inizio dello sfruttamento della cava dovrà essere preceduto da una ricognizione di superficie (survey) su tutta l'area interessata dalla cava, comprese le opere provvisorie (piste di arroccamento, ...), eseguita da ditta archeologica specializzata che agirà sotto la direzione di questo Ufficio e a spese della committenza, redigendo la documentazione di prassi.

Tale misura di rende necessaria dal momento che l'area individuata si colloca tra due percorsi storici individuati anche nella tavola 5 VRA del PGT del Comune di Toglio.

A seguito delle risultanze della ricognizione, questo Ufficio esprimerà il parere di competenza.

Si resta in attesa della comunicazione della ditta archeologica individuata e della data di inizio lavori per una più efficace azione di tutela.

IL SOPRINTENDENTE  
(dott. Filippo M. GAMBARI)

Il funzionario responsabile per l'istruttoria:  
Maria Giuseppina Ruggiero  
Simona Morretta